

TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione distaccata di GIULIANOVA

II GIUDICE

Letto il ricorso depositato dai ricorrenti in data 1.09.2005, volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata sospensione dei lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 KV S. Egidio alla Vibrata - Alba Adriatica - Variante di Corropoli, tra i sostegni 46 e 55 e, comunque, l'inibizione dell'attivazione dell'impianto suddetto, in considerazione del grave danno alla salute che potrebbero subire;

letta la memoria di costituzione dell'ENEL s.p.a.;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva espressa in data 7.10.2005 e lette le note autorizzate depositate da entrambe le parti entro il termine del 26.10.2005;

OSSERVA

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata da parte resistente.

Secondo la tesi prospettata dall'ENEL s.p.a., i ricorrenti, lamentando il mancato preventivo esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale previsto dal D.P.R. 12-04-1996 e successive integrazioni, avrebbero sostanzialmente sollevato una questione attinente alla legittimità del decreto n. 684 con il quale la Regione Abruzzo in data 25.11.1997 autorizzava la costruzione dell'intera tratta, con conseguente giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. L'ENEL, inoltre, aggiungeva che al Giudice amministrativo apparteneva la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, come quello di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 D.Lgs. n. 90/98 come modificato dalla L. n. 205/00.

In primo luogo va rilevato che dalla complessiva lettura del ricorso emerge come i ricorrenti, lungi dal chiedere una pronuncia in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di autorizzazione sopra indicato, abbiano, invece, preannunciato una futura azione di risarcimento del danno subito, conseguente sia alla diminuzione di valore delle abitazioni e dei terreni di loro proprietà esposti ad una fonte di pericolo,



conseguente allo stress emotivo sopportato per essere esposti alla costante minaccia di un pregiudizio per la salute.

La domanda, dunque, che non è affatto volta ad impugnare l'autorizzazione ottenuta dall'Enel, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si collega a posizioni di diritto soggettivo, quali il diritto alla salute ed il diritto di proprietà (vd. Cass. civ., sez. Unite, 21-12-1990, n. 12133 - ENEL c. Com. Polistena; Cass. civ., sez. Unite, 17-01-1991, n. 400 - ENEL c. Comune di Salice Salentino ed altri; Cass. 2003 (ord.) - Est. Guerra - Lazzari ed altri c. Enel ed altri).

Deve essere, poi, esclusa l'invocata applicabilità al caso di specie dell'art. 33 del D. lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale è attribuita la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compreso il servizio di produzione dell'energia elettrica. Difatti, in base a quanto stabilito dalla seconda parte del secondo comma, lett. e) del citato articolo, la competenza esclusiva del Giudice amministrativo è espressamente esclusa per le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose, come, appunto, quella in esame. Né, tanto meno, può sostenersi che oggetto del presente giudizio sia costituito dalla prestazione resa nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica (ipotesi prevista dalla prima parte dell'art. 33, secondo comma, lett. e)) in quanto, come già detto, la materia del contendere riguarda esclusivamente l'immissione di onde elettromagnetiche con conseguente richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito.

In conclusione, deve ritenersi sussistente la Giurisdizione del Giudice ordinario.

Quanto al merito, occorre osservare che il "bene salute", inteso quale fondamentale diritto dell'individuo fondato sull'art. 32 della Cost., deve ritenersi comprensivo di molteplici aspetti, ivi compreso il benessere psichico, la qualità della vita ed i valori della persona, beni la cui lesione può integrare danno illecito, ed alla salute, anche in assenza di lesioni immediatamente riscontrabili. Ogni individuo, dunque, al di là di possibili lesioni alla propria integrità fisica, ha anche diritto ad una serenità di vita personale e di relazione, che non deve subire turbamenti a causa di un costante stato di ansia che potrebbe essere determinato dalla consapevolezza di vivere ed operare in luoghi potenzialmente pericolosi per la propria salute (vd. Tribunale Modena, 06-09-2004 - Zini e altri c. Enel Distribuzione s.p.a.)



...to, va anche chiarito che, pur non essendo stato ancora individuato in modo definitivo un limite obiettivo oltre il quale ritenere eccedente la normale tollerabilità delle immissioni elettromagnetiche, tale margine di incertezza non può ritenersi sufficiente per negare tutela ai cittadini che lamentino il rischio di una lesione della propria salute, e ciò in considerazione del generale *principio di precauzione*, di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, in virtù del quale occorre prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, con conseguente divieto non solo, ovviamente, delle attività certamente dannose per la salute dei terzi, ma anche di quelle probabilmente dannose, ed anche eventualmente dannose (cfr. Tribunale Roma, 01-11-2002 - Ugolini c. Telecom).

Alcune decisioni adottate dai Giudici di merito in tale materia, infatti, hanno stabilito che le immissioni di onde elettromagnetiche prodotte da elettrodotto, devono ritenersi intollerabili, ai sensi dell'art. 844 c.c., anche nelle ipotesi in cui siano a bassa frequenza, ovvero con valori medi pari a circa 0,2 - 0,4 microtesla di campo magnetico (vd. Tribunale Como, 30-11-2001 (ord.) - Rel. Croci - Bertoldo c. Tema s.p.a.; Tribunale Venezia, 14-04-2003 (ord.) - Est. Guerra - Lazzari ed altri c. Enel ed altri; Tribunale Modena, 5.05.2004).

Pertanto, anche nel caso in esame, in cui l'induzione magnetica è inferiore a 3 microtesla (vd. relazione tecnica Enel in atti), la tutela invocata deve essere apprestata in via immediata, non potendosi attendere che il rischio per la salute, anche se allo stato solo ipotizzato, si tramuti in un danno irreparabile.

Non appare opportuno, allo stato, disporre consulenza tecnica, sia in quanto il provvedimento cautelare può essere adottato già sulla scorta delle considerazioni sopra espresse, sia in quanto l'inevitabile dilatazione dei tempi necessari per l'espletamento della C.T.U., certamente incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, frustrerebbe l'esigenza di tutela immediata del diritto alla salute invocato dai ricorrenti, comportando per essi il concreto pericolo, nelle more, di un'attivazione delle rete elettrica con conseguente esposizione alle radiazioni elettromagnetiche nocive.



P.Q.M.

visti gli artt. 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.,

accoglie il ricorso e, per l'effetto,

ORDINA

all'ENEL s.p.a. di sospendere immediatamente i lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 Kv S. Egidio alla Vibrata - Alba Adriatica - Variante di Corropoli (TE), tra i sostegni 46 e 55, vietando, altresì, l'attivazione dell'impianto suddetto;

fissa in giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, il termine per proporre il giudizio di merito.

Si comunichi a cura della cancelleria

Giulianova, 4 novembre 2005

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 04 NOV. 2005 L'impiegato addetto

IL CANCELLIERE (p.e. B3)
Rosanna Di Giovine

Rosanna Di Giovine

IL GIUDICE
(Dott.ssa Maria Grazia Conti)

Maria Grazia Conti



T.C.
04 NOV. 2005
du